

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,
Mobilità Acqua, Energia e Impianti
Sportello Trasporti e Concessioni Acque

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Rio della Tana, opere di realizzazione in Arsenale del nuovo Archivio Storico delle Arti Contemporanee di Biennale di Venezia. Destinazione aree per la sosta imbarcazioni di cantiere. Limitazioni al traffico acqueo.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta della società Setten Genesis Spa inviata PG/2024/204704 del 17/05/2024, al fine di ottenere l'uso di due approdi dove potranno stazionare le imbarcazioni impiegate per i trasporti durante i lavori;

Tenuto conto dell'esigenza di movimentare una grande quantità di materiali e attrezzature per lunga durata di tempo, ad uso di importante cantiere in edificio non prospettante direttamente in rio;

Visti

- l'Ordinanza di istituzione degli approdi ad uso pubblico nel centro storico di Venezia n° 739 del 21/12/2007 e successive integrazioni,
- il Regolamento per la Circolazione Acqua del Comune di Venezia,
- il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza n° 274 del 22/04/2015;

Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

Che siano istituite le seguenti disposizioni d'uso di approdi pubblici, al fine di impiego con imbarcazioni da trasporto materiali e attrezzature edili, valide per la durata della realizzazione nuova sede di ASAC Biennale, fino al **31 marzo 2026**, fatte salve successive modifiche come di seguito indicato:

- 1) Le presenti disposizioni saranno aggiornate ed eventualmente modificate, tramite accordo tra i vari soggetti responsabili degli interventi, quando cominceranno le attività degli altri cantieri previsti in Arsenale, di restauro degli altri fabbricati e della muratura esterna perimetrale.
- 2) APPRODO PRINCIPALE: nella riva pubblica catalogata al n° 103-27, in Rio della Tana, Fondamenta della Tana, davanti l'uscita di Corte Nova, civ. 2028, è istituito diritto di ormeggio con precedenza delle imbarcazioni a servizio del cantiere,
 - a) le altre unità vi potranno quindi sostare subordinatamente all'ormeggio dei suddetti mezzi, ad eccezione di quelle circolanti per emergenze o per svolgimento di servizi urgenti di pubblica utilità che avranno sempre la priorità.
- 3) APPRODO ALTERNATIVO: come area di sosta in aggiunta o sostituzione del precedente, è autorizzato l'impiego di tratto di sponda della fondamenta della Tana di circa m. 15, a partire dall'uscita di Calle dei Preti, civ. 1978-1979, in direzione dell'incrocio con il rio di San Gerolamo-Vergini,
 - a) per ricavare tale approdo sono sospese, per la durata dei lavori, le occupazioni private di spazi acquei in corrispondenza, i titolari delle concessioni dovranno provvedere allo spostamento dei natanti ormeggiati, che sono autorizzati all'occupazione di posti temporanei nelle darsene adibite a tale scopo, nel limite degli ormeggi a disposizione;
 - b) la società incaricata dovrà provvedere alla rimozione dei pali d'ormeggio di pertinenza delle occupazioni sospese, che dovranno essere tenuti in custodia per il riposizionamento a fine lavori, se conformi alla tipologia consentita e secondo le concessioni vigenti in quel momento;
 - c) questo approdo è destinato in esclusiva alle imbarcazioni di cantiere, fatte salve le eventuali necessità d'uso per emergenze.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Procedimento: (barbara.carrera@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Isolato Cavalli, San Marco 4084 - pec: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,
Mobilità Acqua, Energia e Impianti
Sportello Trasporti e Concessioni Acque

4) REGOLAZIONE DEL TRAFFICO ACQUEO:

- a) le unità a servizio del suddetto cantiere ASAC Biennale dovranno circolare nel rio della Tana e adiacenti come stabilito dalle regole di traffico vigenti, o come successivamente concordato per la contemporanea attività degli altri lavori nella zona;
- b) nel settore di Rio della Tana tra i due approdi sopra riportati, sono istituite brevi interruzioni del traffico acqueo a intermittenza, per esigenze di sicurezza, quando sarà attraversato dai carichi sospesi movimentati dalla gru, le segnalazioni dovranno essere sempre eseguite da personale "movieri" della società, anche con funzione di interruzione del trasporto in caso di esigenze di transito per emergenze. Per eventuali chiusure al traffico di maggiore durata la società incaricata dovrà presentare apposita istanza.

5) PRESCRIZIONI:

- a) l'uso delle rive riservate rimane disciplinato dalle regole vigenti, possibile solo per la durata delle operazioni di scarico e carico, da imbarcazioni sempre sorvegliate, non sono autorizzati stazionamenti incustoditi.
- b) Le rive potranno essere completate con pali d'ormeggio, la società incaricata dei lavori avrà l'onere di loro mantenimento in buono stato, e di eventuale sostituzione, per assicurare la sicurezza della navigazione.
- c) È consentita l'esposizione presso detti pali e intorno al tratto di rio, della segnaletica sul traffico acqueo indicante le presenti disposizioni.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acqueo sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente
arch. Alberto CHINELLATO (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.